

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 24 Aprile 2020

OGGETTO	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.15 DELLA L.R.47/78 E S.M., ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.92 DEL 29 NOVEMBRE 2019 (VARIANTE NORMATIVA): CONTRODEDUZIONE ED APPROVAZIONE
---------	--

L'anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 14:45, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Bagnoli Silvia	P	Oleari Maria Chiara	P
Catellani Martina	P	Pernarella Mauro	A
Chiessi Marco	P	Rovesti Riccardo	P
Ghirelli Ilaria	P	Sacchetti Marco	P
Giovannini Stefano	P	Santini Monica	P
Gocini Samuele	P	Sassi Erik	P
Mora Simone	A	Setti Giancarlo	P
Nicolini Gianluca	P	Zaccarelli Haingonirina	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano.**

Assume la presidenza dell'adunanza **Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Bagnoli Silvia - Gocini Samuele -.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 24/04/2020

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.15 DELLA L.R.47/78 E S.M., ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.92 DEL 29 NOVEMBRE 2019 (VARIANTE NORMATIVA): CONTRODEDUZIONE ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il PRG Vigente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n.321 del 31 ottobre 2000, pubblicata per estratto sul BUR del 29 novembre 2000 e le successive varianti fino all'ultima approvata con atto di Consiglio n.72 il 25 ottobre 2019;

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio n.92 del 29 novembre 2019, il Comune di Correggio ha proceduto con l'adozione di una variante parziale al P.R.G. vigente, redatta ai sensi dell'art.15 della L.R. 47/78 e ss. mm. e ii. in conformità a quanto disciplinato all'art.4, comma 4, lettera a) della L.R.24/2017;

PRESO ATTO:

- che la proposta di variante adottata ha per oggetto modifiche normative agli articoli 31, 33, 47bis, 61 e 70 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente;
- che la suddetta variante non comporta un incremento della capacità edificatoria a fini residenziali o produttivi e risulta coerente sia con gli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo, sia con la promozione delle attività economiche presenti sul territorio locale;
- che a seguito dell'adozione della presente Variante Parziale al P.R.G. la stessa è stata oggetto:
 - o di pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione e di deposito sul Bollettino Ufficiale Regionale parte seconda n.430 del 27 dicembre 2019 e, da tale data, per trenta giorni interi consecutivi, all'Albo Pretorio on line di questo Comune, numero di pubblicazione 760 del 9 dicembre 2019);
 - o di deposito presso il Servizio Pianificazione Territoriale per un periodo di trenta giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR-ER, precisamente dal 27 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020;
 - o di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Correggio alla Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio – Strumenti urbanistici e Varianti, Sottosezione “Varianti”;
- che al fine di perseguire la semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio, con l'art.56 della L.R.15/2013 il legislatore regionale ha chiarito che l'obbligo di pubblicazione sulla stampa quotidiana degli avvisi sui procedimenti di pianificazione urbanistica si intende assolto con la pubblicazione degli stessi sui siti informatici delle amministrazioni;
- che entro il termine di 30 giorni dal compiuto deposito degli elaborati di variante, conclusi in data 25 febbraio 2020 e comunque fino alla data odierna è pervenuta una sola osservazione, acquisita agli atti comunali il 24 febbraio 2020 con protocollo n.4394, riferita alle modifiche apportate all'art.61 delle N.T.A., come illustrato nella relazione predisposta dal Servizio Pianificazione Territoriale, allegata al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante;



CITTÀ DI
CORREGGIO

- che in data 27.12.2019, con protocollo n.31524 sono stati richiesti, tramite posta elettronica certificata, i pareri di competenza alla Provincia di Reggio Emilia – Servizio Pianificazione Territoriale, ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ad ARPAE Distretto Territoriale ed ad AUSL – Distretto di Correggio, dandone altresì comunicazione alle Autorità Militari (Aeronautica Militare Comando - 1^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio e VI Reparto Infrastrutture Ufficio Demanio e Servitù Militari);
- che sulla variante urbanistica sono pervenuti i seguenti pareri:
 - *parere favorevole* del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL espresso con prot.2020/0004507 del 14.01.2020, acquisito agli atti comunali in pari data con protocollo n.892, successivamente riconfermato con prot.2020/0012398 del 30.01.2020 acquisito al protocollo comunale al n.2478/2020;
 - *parere favorevole* espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia, protocollo n.ro 26500/2020 del 19.02.2020, assunto agli atti comunali con protocollo 4074 in pari data, in cui sono formulate le seguenti osservazioni relative alla Variante N.4:
 - i. *“Qualora, unitamente alla tettoia, sia prevista l’installazione di impianti o sorgenti di rumore si dovrà acquisire la documentazione prevista dalle norme di controllo dell’impatto acustico al fine di attestare il rispetto dei limiti vigenti (“assoluti e differenziali”) anche nelle condizioni più critiche;*
 - ii. *Qualora, unitamente alla tettoia, sia prevista la realizzazione di impianti, depositi o manufatti da cui possano derivare scarichi, emissioni o sorgenti di rumore assoggettabili ad autorizzazioni di carattere ambientale (spec. per attività soggette ad A.U.A. o per modifiche ad A.U.A. precedenti), si dovrà presentare la specifica istanza al Servizio ARPAE SAC di Reggio Emilia, con la documentazione necessaria”;*
 - Segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, in merito alla necessità di adeguamento, all'art.31 punto 1, della tabella di cui alla lettera e), in conformità a quanto introdotto in fase di adozione alla lettera a) (pergotende e gazebo);
- che in data 27 febbraio 2020, con prot.4711, si è provveduto a trasmettere i pareri acquisiti alla Provincia di Reggio Emilia, da questa ascritti al protocollo generale al n.4947 – 1/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n.75 del 16 aprile 2020, acquisito agli atti comunali in pari data con protocollo n. 8112, in cui la Provincia di Reggio Emilia ha preso atto della dichiarazione, riportata nella delibera di adozione, in merito all'esclusione della Variante in esame dalla Valutazione Ambientale ai sensi dell'art.5 comma 5 della L.R. 20/2000 ed ha deliberato di formulare le seguenti osservazioni:

- *“art. 47 bis “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”: la norma proposta riproduce in larga parte il testo della Legge Regionale 11/1998, si chiede di applicare il principio di “non duplicazione della normativa sovraordinata” richiesta dall'Atto di indirizzo regionale DGR 994/2014, richiamando semplicemente gli articoli di legge che trovano diretta applicazione dettagliando eventualmente gli aspetti di carattere locale;*
- *in merito alla possibilità di realizzare aperture in falda (soprattutto gli abbaini, che non rientrano tra le caratteristiche formali della tradizione locale) e alla possibilità di inspessire verso l'esterno le falde di copertura, si raccomanda il rispetto della disciplina particolareggiata del Centro storico e della stessa LR 11/1998 che prescrive che questi interventi debbano avvenire nei centri storici senza modificazioni delle altezze di colmo e di gronda, nonchè delle pendenze delle falde (art. 2 comma 2 bis) nel caso che il Comune non si sia adeguato all'art. 13 comma 4 della LR 15/2013;*



CITTÀ DI
CORREGGIO

- art. 61 “Zone B3 – tutela del verde privato”: la modifica consente di realizzare autorimesse in corpo staccato nella misura massima di 25 mq per ogni unità immobiliare; si osserva che, nel caso di edifici molto frazionati, tale quantità potrebbe produrre edifici destinati a garages di dimensione troppo ampia rispetto al fabbricato principale o al lotto e si suggerisce di introdurre una dimensione massima complessiva”;

invitando “l’Amministrazione Comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose”;

RICORDATO che il Comune di Correggio rientra già tra gli enti che hanno sottoscritto, in data 22 giugno 2016, il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, che prevede l’estensione della verifica delle informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs 159/2011 a tutti i sottoscrittori delle convenzioni di urbanizzazione nell’ambito dei piani urbanistici attuativi e dei progetti planivolumetrici convenzionati e che pertanto può considerarsi già implicitamente accolto l’invito contenuto nel sopra citato provvedimento della Provincia di Reggio Emilia;

RICORDATO altresì che ai sensi dell’art.2, comma 2 lett.b) della L.R.24/2017, è fatto obbligo di acquisire le informazioni antimafia di cui all’art.84, comma 3 del D.Lgs.159/2011 dalle competenti Prefetture per i soggetti privati proponenti progetti urbanistici, ai fini della validità degli atti comunali di recepimento dei medesimi progetti;

VISTO il Protocollo di intesa per la legalità tra la Regione e le Prefetture del territorio regionale così come aggiornato e sottoscritto il 9 marzo 2018 ed in particolare l’articolo 12 “informazione antimafia per i piani urbanistici”;

CONSIDERATO CHE

- si condividono tutte le indicazioni espresse dalla Provincia di Reggio Emilia e da ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia;
- non si ritiene accoglibile l’osservazione del privato di cui al prot.4394/2020, per quanto esposto dal Servizio Pianificazione nel documento allegato e in quanto in contrasto con il parere formulato dalla Provincia di Reggio Emilia;
- il Servizio Pianificazione Territoriale, in accoglimento dei pareri degli Enti di cui sopra, ha provveduto a formulare una proposta di controdeduzione, allegata al presente atto sotto la lettera A, predisponendo l’adeguamento delle N.T.A. di P.R.G., più precisamente degli articoli 47bis e 61 in recepimento di quanto deliberato dalla Provincia di Reggio Emilia, dell’articolo 70 in adeguamento a quanto osservato da ARPAE e dell’art.31 su segnalazione dell’Ufficio Tecnico comunale;

VISTA la proposta di controdeduzioni formulata dal Servizio Pianificazione Territoriale, allegata al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante, e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;



CITTÀ DI
CORREGGIO

DATO ATTO che, nel rispetto dell'art.15, c.4 della L.R.47/1978 e ss. mm. e ii., la proposta di variante specifica alla pianificazione urbanistica vigente, segue le procedure di cui all'art.15 della L.R.47/1978 in quanto:

- non prevede "nell'arco di validità del piano incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o incrementi delle zone omogenee D maggiori del .. sei per cento" e garantisce "nel contempo il rispetto delle destinazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale" (art.15, c.4, lett. c, punto 1 della L.R.47/1978);
- non riguarda "zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art.33" della L.R.47/1978" (art.15, c.4, lett. c, punto 2 della L.R.47/1978);
- non inerisce "alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A, di cui all'art.35, comma quinto della" L.R.47/1978, "salvo che per la ridefinizione delle unità minime d'intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici" (art.15, c.4, lett. c, punto 3 della L.R.47/1978);
- interviene con modifiche normative puntuali in territorio già urbanizzato e non comporta consumo di nuovo suolo;
- promuove il recupero di volumi esistenti e la permanenza delle attività economiche presenti sul territorio a seguito di mutate esigenze lavorative manifestate da taluni;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4 della LR 21 dicembre 2017, n. 24, ove si prevede che in pendenza dell'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale previsto dalla stessa Legge Regionale, gli enti locali possono avviare ed approvare procedimenti di variante specifica agli strumenti urbanistici secondo la disciplina normativa previgente;

VISTI

- Il Piano Regolatore Generale vigente;
- La Legge Regionale n.47 del 7 dicembre 1978 e ss. mm. e ii.;
- La Legge Regionale n.11 del 6 aprile 1998 e ss. mm. e ii.;
- La Legge Regionale n.20 del 24 marzo 2000 e ss. mm. e ii.;
- La Legge Regionale n.24 del 21 dicembre 2017 e ss. mm. e ii.;
- La Deliberazione dell'Assemblea legislativa n.279 del 4 febbraio 2010 e ss. mm. e ii.;
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii.;
- Il Decreto Legislativo n.33/2013 e ss. mm. e ii.;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, il dirigente dell'Area Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica;

DANDO ATTO che, per la natura del presente provvedimento non occorre alcun altro parere o ulteriore incombenza procedimentale;

Rientra il consigliere Mauro Pernarella. I consiglieri comunali presenti sono n. 16

SENTITA la relazione dell'assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e all'Ambiente Fabio Testi

Rientra il consigliere Simone Mora. I consiglieri comunali presenti sono n. 17

Intervengono:

Gianluca Nicolini – consigliere Correggio Siamo noi
Stefano Giovannini – capogruppo Ilenia Malavasi Sindaco
Fabio Testi - assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e all’Ambiente

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Esce il consigliere Giancarlo Setti. I consiglieri comunali presenti sono n. 16

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Simone Mora, Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), contrari n. 0 su n. 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI RITENERE le premesse parte integrante del presente atto;
2. DI ACCOGLIERE, come proposto nell’elaborato di controdeduzione, allegato al presente atto sotto la lettera “A” a farne parte integrante,
 - a. l’osservazione formulata da ARPAE distretto territoriale in data 19.02.2020, protocollo n.26500, provvedendo alla modifica normativa all’articolo 70 delle NTA;
 - b. l’osservazione formulata dalla Provincia di Reggio Emilia in data 16.04.2020, Decreto del Presidente n.75, provvedendo alla modifica normativa degli articoli 47bis e 61;
 - c. la segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale inerente una precisazione all’articolo 31, punto 1;
3. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione presentata con prot.4394/2020, come da proposta e descrizione contenuta nell’elaborato di controdeduzione, allegato A al presente atto;
4. DI APPROVARE la Variante adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 29 novembre 2020, consistente in modifiche normative agli articoli 31, 33, 47bis, 61 e 70 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale vigente, così come da proposta di controdeduzione allegata al presente atto (Allegato A) quale parte integrante;
5. DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Tecnica di procedere
 - a. alla redazione degli atti coordinati di Piano Regolatore Generale per effetto del presente atto deliberativo di controdeduzione ed approvazione;
 - b. alla trasmissione degli atti conseguenti alla presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia ed alla Regione Emilia Romagna, in ossequio alla vigente legislazione in materia;
 - c. agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico dell’Ente.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Simone Mora, Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), contrari n. 0 su n. 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 stante la necessità al fine di consentire l'immediata pubblicazione della variante approvata al fine di una sua celere efficacia.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Oleari Maria Chiara
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)